

COMUNE DI CAMPERTOGNO

Provincia di Vercelli

Oggetto: **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 – MODIFICA**

Il revisore dell'Ente dott. Giovanni Alessandro,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, che dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, debba essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;
- l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;
- che le assunzioni a tempo determinato disciplinate dal D.L. 80/2021 avvengono in deroga alle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, e alla dotazione organica;

preso atto che

- con Delibere di Consiglio Comunale n. 26 e n. 27 del 16.12.2024, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento DUP 2025-2027 e il Bilancio di previsione 2025-2027 con relativi allegati;
- la spesa del personale rientra nei limiti previsti dall'art. 1 comma 557 e ss della Legge 296 del 27/12/2006 e che l'Ente rispetta le norme di contenimento delle spese del personale con riferimento all'anno 2008;
- l'Ente ha predisposto il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 18.04.2024 è stato approvato il rendiconto

2023 e che lo stesso è stato inviato alla BDAP nei termini;

- l'art.6 prevede che le amministrazioni Pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di la relazione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025-2027

Verificato che

- il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti calcolato per questo Comune sul rendiconto anno 2023 di € 95.492,34 è pari al 18,16% e quindi risulta inferiore al valore soglia cui alla fascia demografica lettera a) prevista dall'art. 3 del richiamato DM (comuni fino a 1000 abitanti), del 29,50 % di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del medesimo decreto, e pertanto può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla predetta soglia massima;

- lo spazio finanziario a regime disponibile nel triennio 2025-2027, determinato secondo il rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti previsto all'art. 4 del richiamato DM, è pari ad € 115.115,36;

- non residuano capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni dei cinque anni precedenti

Dato atto che

il valore soglia dell'Ente è di Euro 115.115,36 (al lordo delle esclusioni), mentre le spese di personale per il triennio 2025/2027 per il personale in Servizio, al lordo degli oneri riflessi è pari ad Euro **88.850,00** oltre irap per € **7.750,00** per ciascuna delle tre annualità prese in considerazione.

l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti, dando atto che il valore medio di riferimento dell'anno 2008 ai sensi dell'art. 1, comma 562, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 108.255,00.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale;

per tutto quanto sopra espresso, a seguito dell'istruttoria svolta,

ACCERTA

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla suddetta proposta di deliberazione G.C. n. 15/2025, avente ad oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 – Art. 6 D.L.80/2021" con riferimento esclusivamente alla sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027."

Data 20 marzo 2025

Il revisore dei conti
Dott. Giovanni Alessandro
